

(N. 2563-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

( D I F E S A )

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1952

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1952

Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio Superiore delle Forze Armate.

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema gerarchico adottato per la nomina dei Presidenti e Vice Presidenti di sezione del Consiglio Superiore delle Forze Armate dalla legge 9 gennaio 1951, n. 167, mentre salvaguarda il principio fondamentale della subordinazione, provoca indubbiamente, nella sua rigida applicazione, i non lievi inconvenienti posti in luce dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in oggetto.

In sostanza l'adozione pura e semplice del principio gerarchico, nel caso particolare con-

trasta, almeno in parte, con il principio egualmente importante, di assicurare in ogni caso « la continuità di lavoro » e la funzionalità dell'Alto Consesso.

Per ovviare a tali inconvenienti e per tenere nel giusto conto i due principi avanti enunciati, opportuno e necessario appare il provvedimento di:

scegliere i Presidenti delle sezioni tra gli ufficiali generali più elevati in grado o più anziani — in omaggio al principio gerarchico — affidando così le cariche di maggior rilievo a

coloro che « per grado ed anzianità siano dotati di autorità ed esperienza »;

scegliere i Vice Presidenti con il criterio di rendere operante il secondo principio « la continuità del lavoro », affinché in nessun momento venga a determinarsi una carenza di funzionalità nell'attività del Consesso.

Per analoghi motivi si reputa necessaria anche la nomina di relatori supplenti allo

scopo di assicurare in ogni circostanza un regolare funzionamento del Consiglio.

La Commissione esprime pertanto parere pienamente favorevole all'adozione degli aggiornamenti proposti dal disegno di legge, la cui applicazione agevolerà senza dubbi la normalizzazione del lavoro devoluto al Consiglio Superiore delle Forze Armate.

CERICA, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

All'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

I — Le lettere *a*) e *d*) del primo comma sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore o Segretario generale.

Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità assoluta esercita le funzioni di presidente del Consiglio Superiore delle Forze armate;

*d*) un generale di corpo d'armata, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che non rivestano le cariche indicate alla precedente lettera *a*), con funzioni di vice presidenti di sezione ».

II — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente secondo comma:

« Per i membri di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*), sono nominati altrettanti supplenti dei gradi indicati nelle lettere stesse ».

### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituito dal seguente:

« I membri ordinari relatori e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la difesa su proposta del rispettivo presidente di sezione ».